



MASSIMO TESSER
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

LUIGI SERRAGLIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NICOLETTA GALLINA
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

PARTES LEGAL

STEFANO VECCHIATO
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO
AVVOCATO STABILITO
ABOGADO
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

LISA FAVERO
AVVOCATO

PIERFRANCESCO ZANDONA'
AVVOCATO

LEONARDO BRIAN
ABOGADO
(SEDE DI BARCELONA)

AREA COMMERCIALISTI

MICHELA ZANETTI
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE
DOTT. AREA SOCIETARIA

ELENA TESSER
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI
RAG. AREA CONTABILE

LISA DE BORTOLI
RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU
RAG. AREA CONTABILE

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE

FLAVIA RAMELLA
EXPORT MANAGER

GIULIO GIAI
EXPORT MANAGER

GIOVANNI PECORARI
EXPORT MANAGER

AREA AMMINISTRATIVA

KATY MATTAROLLO
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

OF COUNSEL:

VITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO
(SEDE DI TREVISO)

INDENNITA' DI 600,00 EURO: ULTERIORI INFO

Come avevamo anticipato la settimana scorsa, desideriamo in questa circolare evidenziare le istruzioni finora diramate relativamente al **riconoscimento di un'indennità pari a € 600,00 per il mese di marzo** a favore "dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19" (D.L. 18/2020).

✓ **AVENTI DIRITTO**

Soggetti	Spettanza indennità € 600,00
Liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23.02.2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23.02.2020, iscritti alla Gestione separata Inps , non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie	Si , indennità riconosciuta dall'INPS
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS dell'Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata	Si , indennità riconosciuta dall'INPS
Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020	Si , indennità riconosciuta dall'INPS



<p>Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo</p>	<p>Sì, indennità riconosciuta dall'INPS</p>
<p>Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020</p>	<p>Sì, indennità riconosciuta dall'INPS</p>
<p>Rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, già in essere alla data del 23.02.2020</p>	<p>Sì, l'indennità è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A.</p>
<p>Lavoratori autonomi e liberi professionisti non in regola con i versamenti contributivi, ma in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma</p>	<p>Sì, ad oggi nessuna disposizione del D.L. 18/2020 prevede, tra i requisiti per beneficiare dell'indennità, la regolarità contributiva.</p>
<p>Soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni speciali dell'Ago</p>	<p>Sì, come chiarito dalle Faq del Mef, l'indennità spetta se i singoli soci sono iscritti a gestioni dell'INPS</p>
<p>Agenti di commercio che, oltre all'iscrizione alle gestioni speciali INPS Ago, hanno l'obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, come l'Enasarco</p>	<p>Sì, indennità riconosciuta dall'INPS</p>



<p>Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse private di previdenza obbligatoria che abbiamo percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro</p>	<p>Si, le domande potranno essere presentate dal 1° aprile 2020 ai singoli enti di previdenza. È necessario che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all'anno 2019.</p>
<p>Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse private di previdenza obbligatoria che abbiamo percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 euro</p>	<p>Si, la domanda può essere presentata all'ente di previdenza dal 1° aprile, a condizione che</p> <ul style="list-style-type: none">• la partita IVA sia stata chiusa nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.03.2020• ovvero sia stata subita una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

✓ LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI

I professionisti iscritti alle Casse di previdenza private potranno beneficiare dell'indennità di 600 euro prevista per il mese di marzo. Le domande dovranno essere presentate **dal 1° aprile** ai singoli enti di previdenza **con autodichiarazione** del professionista attestante il possesso dei requisiti richiesti.

L'indennità è corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia **adempiuto agli obblighi contributivi previsti per l'anno 2019**.

Sarà riconosciuta ai soggetti:

- che abbiamo percepito, nell'anno di imposta **2018**, un **reddito complessivo non superiore a 35.000 euro**;
- che abbiano **percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro** e abbiano **cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale** in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

I **contribuenti con redditi tra i 35.000 euro e i 50.000 euro**, hanno diritto all'indennità soltanto nel caso in cui abbiano:



- **cessato l'attività** con chiusura della partita Iva nel periodo compreso tra il **23.02.2020** e il **31.03.2020**;
- **ridotto o sospeso l'attività lavorativa** comprovando una **riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.**

✓ **SOGGETTI CON INDENNITA' CORRISPOSTA DALL'INPS**

Anche per questi soggetti le domande possono essere presentate **dal 1° aprile**, in via telematica, tramite il sito dell'INPS.

Per accedere ai propri servizi online, l'INPS ricorda che il soggetto interessato deve essere in possesso di una delle seguenti tipologie di credenziali:

- **PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto** (per alcune attività semplici di consultazione / gestione è sufficiente un PIN ordinario);
- **SPID** di livello 2 o superiore;
- Carta di Identità Elettronica 3.0 (**CIE**);
- Carta Nazionale dei Servizi (**CNS**)

La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:

- sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio "Richiesta PIN";
- Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Una volta ricevute le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l'invio della domanda online per le sole prestazioni sopra individuate.

Per ora non sono previste modalità "semplificate" di presentazione della richiesta. Vedremo nei prossimi giorni, se l'Inps sarà in grado di adeguare i propri sistemi informativi per poter ricevere in modalità facilitata le predette istanze.

** **

Lo Studio sta monitorando eventuali modifiche / integrazioni a quanto sopra esposto e le relative procedure da seguire. Appena possibile sarà nostra premura informarVi.

Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti.

STUDIO PARTES SRL